

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 21 del 29-03-2021

Oggetto: INSTALLAZIONE E GESTIONE "CASA DELL'ACQUA" - INDIRIZZI

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:14, presso il piano secondo dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Gualtieri Romina	SINDACO	Presente
D'ANGELO ROMINA	Vice Sindaco	Presente
GRECI SIMONE	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE LUIGI SIMONELLI

La Signora Avv. Romina Gualtieri, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta comunale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

Premesso che:

- fra gli obiettivi di questa Amministrazione riveste particolare rilevanza la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio considerato che, le due variabili, costituiscono elementi indispensabili alla crescita ed allo sviluppo del sistema socio-economico;
- nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche, di risparmio e riduzione dei rifiuti nonché per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, questa Amministrazione intende prevedere l'installazione di un distributore automatico di acqua potabile a Km 0, liscia e gassata, opportunamente microfiltrata e refrigerata, erogabile alla cittadinanza a costi bassissimi;

Considerato che:

- tale progetto assume anche la valenza di un percorso educativo sotto il profilo ecologico, diffondendo sul proprio territorio la cultura della valorizzazione del patrimonio naturale e delle acque, salvaguardando l'ambiente, in quanto i cittadini potranno riutilizzare i contenitori dell'acqua così da ridurre alla fonte gli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie;
- inoltre, grazie alla istituzione delle “Case dell'acqua” si potrà contribuire a: ridurre prodotti e imballaggi che possono essere riutilizzati o eliminati del tutto; limitare l'inquinamento generato dalle attività di produzione e trasporto a negozi e supermercati e di ritiro bottiglie utilizzate; limitare l'inquinamento generato dal trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio; dimostrare che la riduzione dei rifiuti alla fonte è possibile; abituare i cittadini ai progetti complessi, in cui le parti attive sono molteplici e con interessi differenti; stimolare una riflessione sull'equità dello stile di vita attualmente adottato.

Considerato, inoltre, che:

- la vendita di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale mediante distributori automatici rappresenta una forma innovativa di distribuzione, ad indubbio vantaggio del consumatore il quale può reperire a costi inferiori un prodotto di qualità;
- è intenzione dell'Ente installare una “casa dell'acqua” secondo un'allocazione che tenga conto dei vari contesti socio-demografici, attraverso la concessione di area pubblica a soggetto privato interessato;
- la concessione di suolo pubblico per l'attività suddetta non può prescindere dall'individuazione di area idonea alla collocazione di tale distributore sulla base di valutazioni di carattere tecnico, viabilistico, architettonico e di igiene pubblica;
- il luogo di installazione del distributore dell'acqua deve essere facilmente raggiungibili dai cittadini e deve essere munito di parcheggio nelle immediate vicinanze;
- l'occupazione del suolo interessato sarà soggetto al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'area effettivamente occupata dalla struttura;

Dato atto che, per le finalità e caratteristiche del servizio suddetto sopra riportate, si ritiene idoneo provvedere alla collocazione del distributore automatico di acqua alla spina, nell'ambito del capoluogo ed, in particolare, in un'area di proprietà comunale posta nelle

vicinanze della locale scuola Primaria e dell'Infanzia – Via Leopardi, catastalmente distinta al Foglio. n.3, P.lla n.138 (porzione);

Ritenuto opportuno far sì, in considerazione della peculiarità dell'iniziativa, che la concessione dell'area pubblica avvenga mediante stipula di convenzione tra il soggetto erogatore dei servizi ed il Comune nei seguenti termini e condizioni:

- durata sperimentale di anni 5 ;
- preventivo ottenimento delle dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti in materia edilizia/ambientale, igienico-sanitario, occupazione suolo pubblico, ecc...;
- manutenzione degli impianti e controlli di natura igienico-sanitaria a totale carico del soggetto incaricato;
- il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non dovrà superare il costo di Euro 0,05 e rimarrà appannaggio del soggetto incaricato;
- nessun onere a carico del Comune; individuando il soggetto interessato all'iniziativa mediante avviso pubblico che garantisca la partecipazione di tutte le ditte idonee per l'esercizio oggetto della concessione;
- fornitura e installazione della “casa dell'acqua”, in struttura amovibile completa di sistema e erogazione di acqua potabile microfiltrata refrigerata naturale e gasata;
- richiesta e attivazione dei contratti di fornitura di energia elettrica a carico del concessionario;
- rimborso al Comune del consumo di acqua dalla rete di pubblica distribuzione;
- canoni di concessione e occupazione suolo pubblico a carico del concessionario;
- rispetto della normativa di settore, in particolare il D. Lgs n. 25 del 07/02/2012 recante “disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano” e il D.Lgs. n.31 del 02/02/2001 quale “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, i pareri favorevoli espressi, dai competenti Funzionari Responsabili di settore;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

Con votazione favorevole, unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- a) **DI RICHIAMARE ED APPROVARE** la premessa narrativa che precede dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento.

- b) Di avviare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, le procedure per la concessione di un'area pubblica, a soggetto privato che ne faccia richiesta, per l'installazione di un distributore automatico di acqua potabile a Km 0, liscia e gassata, opportunamente microfiltrata e refrigerata.
- c) La concessione dell'area pubblica per le predette finalità avverrà anche mediante stipula di apposita convenzione tra il soggetto erogatore dei servizi ed il Comune alle seguenti condizioni minime:
- durata sperimentale di anni 5 ;
 - preventivo ottenimento delle dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti in materia edilizia/ambientale, igienico-sanitario, occupazione suolo pubblico, ecc...;
 - manutenzione degli impianti e controlli di natura igienico-sanitaria a totale carico del soggetto incaricato;
 - il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non dovrà superare il costo di Euro 0,05 e rimarrà appannaggio del soggetto incaricato;
 - nessun onere a carico del Comune; individuando il soggetto interessato all'iniziativa mediante avviso pubblico che garantisca la partecipazione di tutte le ditte in possesso di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio oggetto della concessione;
 - fornitura e installazione della "casa dell'acqua", in struttura amovibile completa di sistema e erogazione di acqua potabile microfiltrata, refrigerata, naturale e gasata;
 - richiesta e attivazione dei contratti di fornitura di energia elettrica a carico del concessionario;
 - rimborso al Comune del consumo di acqua dalla rete di pubblica distribuzione;
 - canoni di concessione e occupazione suolo pubblico a carico del concessionario;
 - rispetto della normativa di settore, in particolare il D. Lgs n. 25 del 07/02/2012 recante "disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano" e il D.Lgs. n.31 del 02/02/2001 quale "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
- d) Il soggetto interessato all'iniziativa dovrà essere individuato mediante pubblica manifestazione d'interesse.
- e) Di individuare la zona idonea per l'installazione del distributore automatico di acqua alla spina nell'ambito del capoluogo ed, in particolare, in un'area di proprietà comunale posta nelle vicinanze della locale scuola Primaria e dell'Infanzia – Via Leopardi, catastalmente distinta al Foglio n.3 , P.lla n.138 (porzione).
- f) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di predisporre tutti gli atti gestionali necessari all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto in possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio oggetto di concessione.

- g) Di dare atto che lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e il gestore dei distributori dell'acqua saranno approvati successivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica, nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica allo stesso demandata.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività tecnica e amministrativa- contabile dell'ente,

Con separata votazione favorevole, unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 21 del 29-03-2021, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 22-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Maurizio Luchetti)

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 21 del 29-03-2021, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è richiesto il parere ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile.

Data: 22-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Romina Gualtieri)

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to (Romina Gualtieri)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (LUIGI SIMONELLI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Monsampietro Morico, 04-05-2021

IL ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
F.to (LAMBERTUCCI FEDERICA)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 29-03-021

() trascorsi 10 giorni dalla data suindicata di scadenza pubblicazione.

() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SIMONELLI LUIGI)